PAG.

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

roposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):							
Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);							
Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);							
Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del mastrato (1848);	ıgi-						
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del ma strato (2002);							
Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incom tibilità del magistrato (2267)		293					
Gargani Giuseppe, Presidente							
Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale)		301, 302 304, 305					
Binetti Vincenzo, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .		297, 300 305, 306					
Colaianni Nicola (gruppo PDS)	302, 3	303, 306					
Diana Lino (gruppo DC), Relatore 294, 296, 297, 299, 300,	301, 3	305, 306					
Gaspari Remo (gruppo DC)	2	295, 302					
Lazzati Marcello (gruppo lega nord)	, 303, 3	304, 307					
Paganelli Ettore (gruppo DC)	295, 2	198, 304					

La seduta comincia alle 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare. le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato»; Scalia ed altri: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Desidero che resti al verbale che la Commissione non può iniziare i propri lavori a causa dell'assenza del rappresentante del Governo. Mi scuso con i colleghi, ma sono costretto a sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 10,30.

PRESIDENTE. Desidero far presente al rappresentante del Governo che, in apertura di seduta, ho formalmente stigmatizzato l'assenza del Governo. Se ciò dovesse accadere ancora una volta, mi vedrò costretto a sconvocare la Commissione. Il proposito mio e dei presenti era quello di lavorare per portare avanti l'iter dei provvedimenti all'ordine del giorno che io ritenevo potesse essere celere, mentre purtroppo così non è a causa del cumularsi di svariati ritardi e della concomitanza di votazioni in Assemblea.

Ricordo che nella seduta di ierì la Commissione aveva iniziato la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 della proposta di legge n. 1748, assunta come testo base per la discussione degli articoli nella seduta del 14 settembre scorso.

Avverto che il relatore ha così riformulato il suo emendamento 16.18 presentato ieri:

All'articolo 6, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

n) i comportamenti di cui alla lettera d) dell'articolo 3, soltanto qualora, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, siano idonei a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle finzioni giudiziarie. Al di fuori di tali casi, i comportamenti di cui alla citata lettera d)

dell'articolo 3, in quanto gravi o reiterati, sono puniti con la sanzione dell'ammonimento.

6. 18.

Il Relatore.

NICOLA COLAIANNI. L'emendamento del relatore non corrisponde esattamente ai rilievi formulati ieri dal gruppo del PDS in quanto con esso si torna nuovamente a sanzionare, sia pure in maniera lieve, i comportamenti di cui alla lettera d) dell'articolo 3. Vorrei perciò chiedergli se non sia preferibile una diversa formulazione della norma nel senso di prevedere la non punibilità dei comportamenti di cui alla lettera d) dell'articolo 3 che, per la posizione del magistrato (da valutare in relazione al procedimento o per le modalità con cui il giudizio espresso) non siano idonei a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il profilo di novità che intendo sottoporre all'attenzione della Commissione – che condiziona l'ammissibilità dell'emendamento eventualmente riformulato nel senso da me indicato – consiste nel riprendere la formulazione della lettera d) dell'articolo 3 e nell'inserimento di un ulteriore comma all'articolo 6 per stabilire, là dove ci si riferisce alla punibilità dei comportamenti, che non è invece punibile quello di cui alla lettera d) dell'articolo 3 allorquando non sia idoneo a condizionare la libertà di decisione del magistrato.

A mio avviso, una tale formulazione è ammissibile perché, pur se è vero che si riprende – peraltro non in maniera letterale – la formulazione di cui alla lettera d) dell'articolo 3, non si torna di nuovo sulla decisione relativa alla illiceità del comportamento in oggetto. Su questo aspetto la Commissione si è ormai pronunciata nel senso dell'illiceità e perciò, ai sensi dell'articolo, il ministro dovrà comunque aprire un procedimento. Nel caso in cui, tuttavia, concludendolo, con un giudizio in fatto si rendesse conto che tuttavia le dichiarazioni del magistrato non hanno condizionato la libertà di

decisione di altro magistrato, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiarerà non punibile.

In ciò va individuato il profilo di novità - e quindi di ammissibilità dell'emendamento che suggerisco al relatore: comportamento illecito, sì, ma - a certe condizioni - non punibile. Il procedimento che ho sin qui prospettato è analogo a quello previsto dagli articoli 72 e 80 della legge sulla droga, prima della riforma, laddove si stabiliva che la detenzione di droga per uso personale non terapeutico rappresentava comunque un illecito (articolo 72) e che tuttavia, quando fosse in modica quantità, il soggetto non era punibile (articolo 80); cosa, questa, che non significava affatto che la detenzione non fosse un illecito.

Penso dunque che il mio suggerimento al relatore valga a mettere insieme le due posizioni che qui si sono delineate: quella del collega Anedda, che ha prevalso e che postula l'illiceità dei comportamenti di cui alla lettera d) dell'articolo 3, e quella da me prospettata che ci consente, nell'ambito dell'articolo 6, di introdurre il concetto della non punibilità dei comportamenti in questione se connotati in una determinata maniera. In parole più semplici, il magistrato sarà comunque sottoposto ad un procedimento disciplinare e, sulla base di un giudizio in fatto, sarà « assolto » soltanto se si riconoscerà che in concreto - e sottolineo tale espressione non ha condizionato la libertà dell'altro magistrato.

LINO DIANA, Relatore. Tenendo conto delle osservazioni del collega Colaianni, ritengo opportuno presentare un nuovo emendamento e ritirare il mio emendamento 6.18.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, dopo il comma 5, aggiungere il seguente

6. Non è punibile il comportamento di cui all'articolo 3, lettera d), che, per la

posizione del magistrato da valutare in relazione al procedimento stesso o per le modalità con cui il giudizio è espresso, non è idoneo a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

6. 20.

Il Relatore.

REMO GASPARI. Preannuncio che mi asterrò dalla votazione sull'emendamento 6.20 testé presentato dal relatore, protestando perché esso, ove approvato, cancellerebbe una norma sulla quale la Commissione ha già deliberato positivamente.

Sono del parere che questo giudizio debba essere espresso molto chiaramente perché la sorte applicativa di molte norme deriva dall'ipocrisia con la quale esse sono state varate.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua posizione, onorevole Gaspari. Desidero però rilevare che la presidenza considera l'emendamento 6.20 del relatore pienamente ammissibile. Non credo infatti che ricorrano gli estremi della nuova deliberazione su questione già decisa: l'oggetto dell'articolo 3, lettera d) e quello dell'emendamento sembrano affatto diversi.

GIANFRANCO ANEDDA. Concordo con l'onorevole Gaspari sull'inammissibilità dell'emendamento 6.20 del relatore, perché esso rimette in discussione una decisione già assunta. Voglio inoltre sottolineare che una norma destinata a punire un illecito non ha alcuna forza applicativa quando non prevede una sanzione.

ETTORE PAGANELLI. Condivido il giudizio del presidente circa l'ammissibilità dell'emendamento 6.20 del relatore. Suggerisco tuttavia di eliminare l'inciso che fa riferimento alla posizione del magistrato.

MARCELLO LAZZATI. Nel ribadire le ragioni che ci hanno indotto nella seduta

di ieri a schierarci contro l'emendamento Anedda all'articolo 3, lettera d), poi approvato dalla Commissione, non posso non rilevare anche sotto il profilo formale, che il dado è ormai tratto. A nostro avviso, dunque, l'emendamento 6.20 del relatore non è ammissibile.

PRESIDENTE. Considerate le osservazioni avanzate dai colleghi Gaspari, Anedda e Lazzati, ritengo opportuno sottoporre la questione relativa all'ammissibilità dell'emendamento 6.20 del relatore alla Presidenza della Camera. Propongo pertanto di accantonarlo e di passare alla votazione degli altri emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordando che tutti gli emendamenti in esame sono posti in votazione in linea di principio e, qualora approvati, dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'emendamento 6.20 del relatore si intende accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento Anedda 6.14 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 6.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.5, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che il subemendamento Anedda 0.6.11.1 e l'emendamento Anedda 6.11 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 6.9 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 6.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio).

- 1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
- 2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle violazioni, previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6, ovvero quando è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole può disporre con la seguente dispone.

7. 2.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 7, sopprimere il comma 2. 7. 3.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole lettera a) inserire le seguenti prima parte.
7. 1.

Senese, Colaianni.

LINO DIANA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Anedda 7.2 e contrario sugli emendamenti Anedda 7.3 e Senese 7.1.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 7.2, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 7.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 7.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura).

- 1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.
- 2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e cinque componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.
- 3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con

effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

- 4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri mermbri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.
- 5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.
- 6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da un componente eletto quale magistrato di cassazione con le seguenti da due componenti eletti quali magistrati di cassazione; e sostituire le parole cinque componenti con le seguenti quattro componenti.

8. 3.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In occasione dell'elezione dei componenti supplenti, il Parlamento indica, per ciascuno, quale componente effettivo eletto dal Parlamento siano chiamati a sostituire.

8. 4.

Il Relatore.

All'articolo 8, sopprimere il comma 6. 8. 1.

Senese, Colaianni.

LINO DIANA, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Anedda 8.3 che, sostanzialmente, propone di modificare la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, sostituendo un magistrato di merito con un magistrato di Cassazione. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Senese 8.1. Raccomando, infine, l'approvazione del mio emendamento 8.4.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

GIANFRANCO ANEDDA. Il mio emendamento 8.3 è motivato dall'osservazione che le funzioni di merito possono essere esercitate anche da un giovane pretore. È senz'altro giusto che i giovani entrino a far parte della sezione disciplinare, però ritengo che l'anzianità di servizio e l'aver esercitato le funzioni di giudice di Cassazione consentano di avere una visione diversa delle cose e conseguentemente attribuiscano maggiore garanzia al giudizio sugli illeciti disciplinari. I magistrati di merito rimarrebbero comunque rappresentati con quattro componenti, mentre verrebbe portato a due il numero dei magistrati di Cassazione.

NICOLA COLAIANNI. Quanto affersarebbe dall'onorevole Anedda mato esatto se non ci trovassimo, in realtà, di fronte ad una Corte di cassazione i cui membri non sono selezionati sulla base di criteri di esperienza e saggezza bensì sulla base di criteri attitudinali riferiti all'esercizio delle funzioni di legittimità. Infatti, da quando la Corte costituzionale ha introdotto la distinzione tra magistrati di legittimità e di merito, si accede alla Corte di cassazione, appunto, in seguito ad un giudizio favorevole sulle attitudini del magistrato ad assumere decisioni in merito alla legittimità. Tanto è vero che,

ormai, per accedere alla Cassazione occorre presentare titoli e pubblicazioni che, se dimostrano una profonda preparazione del magistrato nella trattazione di problemi giuridici nella loro astrattezza, non indicano necessariamente una maggiore esperienza: è previsto, infatti, il cosiddetto « scavalco » del magistrato più anziano da parte di chi abbia maggiori attitudini. A ciò bisogna aggiungere che il nostro ordinamento non prevede un'indennità di missione per il magistrato che debba trasferirsi a Roma per svolgere le funzioni di giudice di Cassazione: per tale motivo attualmente la Corte è costituita prevalentemente da magistrati romani e questa è una delle cause della crisi di questo organismo.

PRESIDENTE. Per la verità, a me era noto il contrario, ossia che la Corte fosse costituita per lo più da giudici milanesi e napoletani.

NICOLA COLAIANNI. No, vi sono giudici napoletani perché la loro città è piuttosto vicina a Roma, però è difficile trovare magistrati torinesi, veneti o anche baresi in Cassazione.

Fatte queste premesse, affermare che i magistrati di Cassazione danno garanzia di maggiore saggezza mi sembra rappresenti un elogio del buon tempo antico. Oggi di fatto si tratta di bravi funzionari che sono stati considerati dal Consiglio superiore più idonei di altri nell'affrontare questioni di diritto.

In conclusione, ritengo sia opportuno mantenere nella composizione della sezione disciplinare una notevole predominanza di magistrati di merito, che, conoscono più da vicino la realtà di un ufficio giudiziario, e quindi possono meglio giudicare.

ETTORE PAGANELLI. Forse la controversia potrebbe essere risolta se il collega Anedda modificasse il suo emendamento prevedendo che dei due componenti eletti quali magistrati di Cassazione uno solo eserciti funzioni effettive di legittimità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anedda 8.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 8.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare).

- 1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 6, dell'articolo 8, in caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente del Consiglio superiore è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 8 sia stato designato a tale funzione.
- 2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato a norma del comma 5 dell'articolo 8; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.
- 3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo eletto dal Parlamento sostituisce nella presidenza della sezione disciplinare il vicepresidente del Consiglio superiore.
- 4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
- 5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa

sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole Ferma restando la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8.

* 9. 1.

Senese, Colaianni.

All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole Ferma restando la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8.

***** 9, 2,

Il Governo.

LINO DIANA, Relatore. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 9.2 del Governo e Senese 9.1, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Pubblico ministero ed attività d'indagine).

- 1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.
- 2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Termini).

- 1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.
- 2. Entro un anno dall'inizio del procedimento, il procuratore generale presso la Corte di cassazione deve richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Della richiesta del procuratore generale deve essere data comunicazione all'incolpato. Entro un anno dalla data della predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza disciplinare nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.
- 3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunziata in giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato medesimo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole L'azione disciplinare... aggiungere le seguenti è obbligatoria ed...

11. 1.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Anedda, Maceratini, Trantino.

LINO DIANA, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Anedda 11.1, con il quale si sancisce in modo formale l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, in armonia con il dibattito svolto finora.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Anedda 11.2.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anedda 11.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 11.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 12.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento).

1. Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare mediante

richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

- 2. L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso delle indagini.
- 3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
- 4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la Corte di cassazione o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
- 5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro di grazia e giustizia.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, comma 2, sostituire la parola può con la seguente deve.

12. 1.

Anedda, Maceratini, Trantino.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Promozione e modalità dell'azione disciplinare).

- 1. Il Consiglio nazionale forense può richiedere al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con istanza motivata, che venga promossa l'azione disciplinare.
- 2. La richiesta ha valore di denuncia a sensi dell'articolo 11 comma 1.
- 3. La richiesta della discussione orale di cui al comma 2 dell'articolo 11, la richiesta di archiviazione di cui all'articolo 12, la chiusura delle indagini a sensi dell'articolo 15, sono notificate al Consiglio nazionale forense.
- 12. 01. Anedda, Maceratini, Trantino.

LINO DIANA, Relatore. Sono favorevole all'emendamento Anedda 12.1.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Anedda 12.1.

NICOLA COLAIANNI. Il principio da tutti noi accettato – peraltro rappresentato da varie istanze quale il mondo forense – è quello dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare. L'emendamento Anedda 2.1 non mi sembra coordinarsi con tale contesto: per questo motivo invito il presentatore a ritirarlo.

GIANFRANCO ANEDDA. Ritiro il mio emendamento 12.1.

LINO DIANA, Relatore. Sono favore-vole all'articolo aggiuntivo Anedda 12.01.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo nutre alcune perplessità sull'articolo aggiuntivo 12.01 perché ritiene che la potestà ivi conferita al Consiglio na-

zionale forense esista già nell'ordinamento. Tant'è che l'ha esercitata più volte. Il procuratore generale o il ministro evidentemente non hanno risposto alle segnalazioni considerate non plausibili.

Ribadisco, comunque, che si tratta di un potere di sollecitazione di denunzia che non ha bisogno di una norma ad hoc per essere esercitato.

GIANFRANCO ANEDDA. Dico subito all'onorevole Binetti che lo scopo principale dell'articolo aggiuntivo è quello di rendere obbligatoria la risposta. Esso, infatti, corrisponde ad una antica istanza del Consiglio nazionale forense che, molto spesso, ha visto cadere nel nulla le richieste avanzate presso il procuratore generale di avviamento di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Come tutti sapete al Consiglio nazionale forense giungono le sollecitazioni dalla periferia. Il primo le filtra e segnala quelle che considera giuste al procuratore generale presso la Corte di cassazione o al ministro, chiedendo contemporaneamente l'avvio del procedimento disciplinare. Tutti, d'altronde, conosciamo anche le ragioni per le quali tanto spesso queste segnalazioni cadono nel vuoto.

Poiché non è certo pensabile un'iniziativa disciplinare del Consiglio nazionale forense, il nostro articolo aggiuntivo mira semplicemente allo scopo di portare a conoscenza del procuratore generale la segnalazione che viene dall'organo nazionale degli avvocati e di costringere – sia detto tra virgolette – lo stesso procuratore generale a darsi carico del fatto. Nel caso in cui questi dovesse ritenere di non accogliere la richiesta, dovrebbe comunque esprimere un parere motivato.

In questo modo conferiamo agli avvocati, attraverso il loro organo nazionale – che come è noto gode di riconoscimento ufficiale – voce attiva nella valutazione dei comportamenti dei magistrati. L'azione promossa dal Consiglio nazionale forense dovrebbe anche avere valore di denunzia, prevista dal comma 1 dell'articolo 11; analogamente, una volta iniziata l'azione disciplinare, se vi è stata una richiesta di archiviazione, la chiusura delle indagini dovrebbe comunque essere notificata al Consiglio nazionale forense. In altre parole, si configura lo stesso meccanismo che sostanzialmente presiede all'archiviazione di cui al codice di procedura penale quando, su istanza della parte offesa, la richiesta di archiviazione deve essere ad essa notificata.

Aggiungo che il Consiglio nazionale forense avrebbe l'obbligo di giustificare la sua richiesta, presentando un'istanza motivata. Questo per evitare che esso si limiti a trasmettere le segnalazioni degli avvocati, fungendo esclusivamente da passacarte.

PRESIDENTE. È implicito che la richiesta di apertura dell'azione disciplinare avvenga con istanza motivata, altrimenti non si capirebbe di che denuncia si tratti: chi sporge denuncia contro qualcuno è pienamente interessato a spiegarne il perché.

Sono perplesso circa l'opportunità di attribuire espressamente ed esclusivamente al Consiglio nazionale forense alcune facoltà. Potrebbe determinarsi una disparità di trattamento rispetto ad altre istituzioni.

Vorrei inoltre comprendere cosa dovrebbe fare il Consiglio nazionale forense una volta ricevuta una denuncia e sapere come farà a motivare l'istanza.

GIANFRANCO ANEDDA. Credo che i colleghi non abbiamo mai partecipato ai lavori del Consiglio nazionale forense; in tal caso, infatti, si sarebbero resi conto di come quest'organo motiva i suoi provvedimenti.

Vi è differenza tra il Consiglio nazionale forense ed una persona qualunque: esso è un organismo pubblico, previsto dalla legge, tanto è vero che riceve il finanziamento del Ministero di grazia e giustizia.

Sappiamo per altro che il Consiglio è sommerso da lettere inviate da matti o da persone che si ritengono ingiustamente lese dal comportamento di un magistrato. Esso, dunque, per motivare l'istanza do-

vrà assumere informazioni e sottoporre la questione all'assemblea dei suoi componenti.

NICOLA COLAIANNI. In linea di massima, condivido l'esigenza – che a me pare di civiltà – più volte prospettata dal Consiglio nazionale forense. Però, anche sulla base dell'intervento del rappresentante del Governo, penso di poter affermare che l'articolo aggiuntivo Anedda 12.01 avrebbe grande significato vigente la legislazione attuale; ne avrà meno nel momento in cui verrà approvata la legge di cui ci stiamo occupando. Essa, infatti, introduce proprio il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare.

Conseguentemente, nel momento in cui perviene al ministro o al procuratore generale una denunzia circostanziata, che può provenire da un quisque de populo figuriamoci dunque se fatta dal Consiglio nazionale forense - sulla base dell'articolo 11, non è possibile non prenderla in considerazione. So che l'obiezione dell'onorevole Anedda consiste nel dire che occorre definire l'obbligatorietà della risposta. Però, nel momento in cui viene attivato un procedimento che prevede la discussione orale, la chiusura delle indagini. l'eventuale archiviazione e quant'altro, è ovvio - proprio sulla base della procedura che ci accingiamo ad approvare - che bisognerà darne informazione anche al Consiglio nazionale forense.

Nel provvedimento, dunque, è già contenuta di fatto la previsione postulata dall'articolo aggiuntivo, dal momento che l'obbligo di notificazione di cui al terzo comma di quest'ultimo non è altro che la descrizione del diritto all'informazione già riconosciuto dall'ordinamento a qualsiasi soggetto.

REMO GASPARI. Ciò che ha affermato il sottosegretario Binetti è vero, ma bisogna considerare l'effetto prodotto dall'introduzione di una norma di tal genere. Essa infatti attribuisce all'atto compiuto dal Consiglio nazionale forense una dignità diversa rispetto all'iniziativa di un cittadino qualunque. Si presuppone in-

fatti che gli interventi del Consiglio nazionale forense siano riferiti a fatti di notevole rilievo che meritano particolare attenzione ed impegno incisivo.

La norma inoltre produce l'effetto di togliere valore alle denunce provenienti da un singolo avvocato o da un qualunque cittadino e quindi prive del filtro che il Consiglio nazionale forense è in grado autorevolmente di assicurare.

La norma riveste quindi, al di là del suo significato giuridico, un'importante funzione morale.

MARCELLO LAZZATI. Sono contrario all'articolo aggiuntivo 12.01 perché il suo contenuto è un po' confuso. Secondo la norma in esso contenuta per promuovere l'azione disciplinare occorre infatti un'istanza motivata del Consiglio nazionale forense e ciò riduce le possibilità di esercitare tale azione sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 della proposta di legge.

NICOLA COLAIANNI. Vorrei ricordare che questi principi sono stati già stabiliti ed approvati dalla Commissione visto che l'articolo 11, al comma 1, parla di denuncia circostanziata. Poiché i termini hanno una loro pregnanza, vorrei chiedere ai colleghi quale sia la differenza tra la denuncia circostanziata – che, tra l'altro, è il modo ordinario per avviare un procedimento – e l'istanza motivata che si vorrebbe richiedere al Consiglio nazionale forense.

GIANFRANCO ANEDDA. Dalla richiesta che il Consiglio nazionale forense può rivolgere, con istanza motivata, discende l'obbligo della risposta, che non esiste per qualunque altro denunciante.

NICOLA COLAIANNI. Allora si dovrebbe spiegare perché si intende introdurre un obbligo di risposta soltanto nei confronti del Consiglio e non di qualunque altro denunciante.

Non dimentichiamo, inoltre, che il Consiglio nazionale forense, come qualsiasi altro cittadino, può comunque richiedere, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di avere gli atti del procedimento. Tutto ciò, insomma, è già previsto nell'ordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, se tanto per fare un'ipotesi, la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati inviasse al procuratore generale presso la Corte di cassazione un'istanza relativa a qualche procedimento concernente deputati, non vi sarebbe l'obbligo della risposta? Privilegeremmo il Consiglio nazionale forense rispetto alla Camera dei deputati?

Condivido comunque le osservazioni del collega Colaianni perché, al di là del problema dell'istanza motivata – inciso che suggerirei comunque di eliminare – ed al di là anche del trattamento particolare che verrebbe attribuito al Consiglio nazionale forense, inserendo una disposizione di questo genere finiremmo col ripetere prerogative e possibilità già contenute nell'ordinamento. In definitiva, quindi, mi sembra che tale norma, travalicando il suo reale significato, servirebbe soltanto ad acuire la situazione di contrasto tra avvocati e magistrati.

GIANFRANCO ANEDDA. Non insisto sul particolare dell'istanza motivata, però mantengo il resto dell'emendamento.

NICOLA COLAIANNI. Se mi è consentito, vorrei far notare alla Commissione che, una volta superato il problema dell'istanza motivata, la vera questione è se il procuratore generale debba dare notizia di archiviazioni, discussioni orali e così via a tutti i denuncianti oppure soltanto a quel soggetto privilegiato che sarebbe rappresentato dal Consiglio nazionale forense. Dobbiamo ricordare che l'articolo 408 del codice di procedura penale prevede, in caso di archiviazione, che il denunciante sia avvisato dal pubblico ministero: ma ciò avviene perché si svolge un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari in cui il denunciante può far valere le sue diverse valutazioni. Se, invece, noi non riconosciamo al Consiglio nazionale forense, come a qualsiasi altro denunciante, la possibilità di far valere in contraddittorio le ragioni che si oppongono all'archiviazione e quindi non vi è un potere esercitabile dal soggetto, allora lo scopo della norma è soltanto quello di soddisfare il legittimo diritto all'informazione di cui è titolare chiunque. Questo principio, però, è già sancito dalla legge n. 241 del 1990: non vedo, allora, le ragioni per ripeterlo nel testo, tra l'altro a favore di un solo soggetto.

Se, al contrario, lo scopo è quello di attribuire al denunciante la possibilità di partecipare alla discussione orale, avremmo dovuto prevederlo già nell'articolo 11, comma 2, là dove si stabilisce che della richiesta del procuratore generale « deve essere data comunicazione all'incolpato »: avremmo quindi dovuto aggiungere « e al denunciante ».

PRESIDENTE. Non sono in grado in questo momento di stabilire se il contenuto dell'articolo aggiuntivo si armonizzi con il nostro ordinamento. Se, però, si insiste su questo punto, possiamo disporre che la risposta debba essere data a tutti: alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, al Consiglio nazionale forense, al Ministero dell'interno, ai singoli avvocati ed anche alle casalinghe.

GIANFRANCO ANEDDA. Non sono d'accordo con l'ipotesi che le notifiche debbano essere inviate a tutti i denuncianti. Il Consiglio nazionale forense è un organo pubblico ed ha un rango particolare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia in senso lato: mi permetto di ricordare che il suo presidente, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, siede in un posto corrispondente a quello del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Credo inoltre che si debba sottolineare. una volta tanto, l'importanza che l'avvocatura ha, attraverso il Consiglio, nell'amministrazione della giustizia. Osservo invece che, ogni qualvolta si parla dell'avvocatura e del Consiglio nazionale forense, in Commissione si manifesta una forte resistenza. Sarebbe stato opportuno che i partecipanti al congresso degli avvocati, che si è concluso alcuni giorni fa, avessero riferito tale atteggiamento! Ritengo che la norma da me proposta sia ben coordinata con la legislazione attuale e che sia necessaria in tutte le sue parti, anche in quelle che appaiono pleonastiche; altrimenti, sarebbe zoppa ed incomprensibile.

Per queste ragioni, mantengo il mio articolo aggiuntivo 12.01 che raccomando alla Commissione di approvare.

ETTORE PAGANELLI. Desidero innanzitutto far rilevare che non è affatto opportuno prevedere che si dia risposta a tutti. Conosciamo bene i grafomani e sappiamo che anche in questo settore si verifica una vera e propria inondazione di denunce e di segnalazioni.

Ritengo che nell'ambito della nostra discussione si sia tenuto troppo poco conto del fatto che il Consiglio nazionale forense spesso è il tramite di segnalazioni che arrivano dai singoli consigli dell'ordine che magari non intendono affrontare direttamente la situazione, in ragione del contrasto che inevitabilmente si creerebbe tra il foro e la curia nell'ambito della realtà locale. Il Consiglio nazionale diventa così un filtro necessario per la valutazione dell'opportunità o meno dell'inoltro di una denuncia.

In altre parole bisogna tener conto, più che dei singoli casi, dell'organizzazione dell'avvocatura che vede il Consiglio nazionale porsi al di sopra dei singoli consigli dell'ordine.

MARCELLO LAZZATI. In tema di istanza motivata mi sembra che i rilievi di alcuni colleghi, in particolare quelli dell'onorevole Colaianni, siano condivisibili mentre lo stesso non posso dire di quanto egli sostiene riferendosì alla legge n. 241 del 1990 che postula con evidenza un impulso del cittadino che chiede e deve poter conoscere. Nel caso in esame, invece, si tratta dell'obbligatorietà di far conoscere a prescindere da un ulteriore impulso.

È vero tuttavia che si deve ritenere perfettamente compatibile con l'ordinamento quella che è stata qui considerata come una disparità di trattamento, vale a dire un privilegio di soggetti quali il Consiglio nazionale forense ed anche i singoli avvocati. Questi ultimi, infatti, ai sensi del nostro ordinamento sono una delle parti del procedimento. Poiché ci stiamo occupando dell'ordinamento giudiziario, dobbiamo ritenere giusto questa sorta di privilegio non solo degli ordini forensi – che in qualche caso hanno pure dato la stura a discussioni - ma anche del singolo avvocato il quale non è certamente un quisque de populo bensì un soggetto qualificato.

Chiederei, quindi, al collega Anedda di riformulare il proprio articolo aggiuntivo 12.01 nel senso di prevedere un privilegio di obbligatorietà della risposta non solo per il Consiglio nazionale forense, ma anche per tutti gli avvocati, o se volete per tutti gli organi. Chiedo ancora al collega Anedda di sopprimere dal suo articolo aggiuntivo le parole « con istanza motivata » perché, come ho già avuto modo di dire, a mio avviso sono valide le considerazioni svolte circa l'equivalenza del concetto con quello di denuncia.

GIANFRANCO ANEDDA. Accogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, riformulo il mio articolo aggiuntivo 12.01 nel senso di sopprimere le parole « con istanza motivata ».

LINO DIANA, Relatore. Sono favorevole anche alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Anedda 12.01.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Anedda 12.01, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti di indagine).

- 1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore, che può designare in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.
- 2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
- 3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezion fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
- 4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato che precede nel ruolo di anzianità quello sottoposto a procedimento disciplinare e che svolge le sue funzioni nel distretto dove l'atto deve essere compiuto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14. (Archiviazione).

- 1. Se il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione, a seguito della notizia del fatto, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento con richiesta di indagini al procuratore generale.
- 2. Il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione provvedono direttamente all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 2, 3 e 4 e ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura. Alle segnalazioni in materia disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, sopprimere il comma 2. 14. 1.

Senese.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole della Magistratura aggiungere le seguenti, il quale può disporre che il Ministro di grazia e giustizia o il Procuratore generale procedano a norma del comma 1.

Colaianni, Senese.

LINO DIANA, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Senese 14.1 e Colaianni 14.2.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario agli emendamenti

Senese 14.1 e Colaianni 14.2 perché, pur facendosi carico delle esigenze ivi prospettate, ritiene prioritaria l'altra di evitare l'ingolfamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Per questa ragione, considera ragionevole un'azione di filtro affidata comunque ai soggetti titolari del potere di iniziativa in maniera disciplinare, vale a dire il ministro di grazia e giustizia ed il procuratore generale presso la Cassazione. Credo, quindi, che il sistema ideato valga a realizzare sufficienti garanzie per chi ha chiesto l'avvio di un procedimento disciplinare, senza rinunciare ad una soddisfacente attività di scrematura.

NICOLA COLAIANNI. Lo scopo dei due emendamenti in questione è quello di rendere effettivamente obbligatoria l'azione disciplinare. Se, infatti, consentiamo al ministro di grazia e giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione di provvedere direttamente all'archiviazione di esposti e denunce, non avremmo più la possibilità di verificarne l'operato. In altre parole, non faremmo altro che reintrodurre il principio della discrezionalità dell'azione disciplinare.

Siccome mi è parso di capire che l'orientamento dell'intera Commissione sia proprio quello di rendere obbligatorio l'esercizio dell'azione disciplinare, vorrei indurvi a riflettere sul fatto che possiamo ottenere tale obbligatorietà in due maniere: la prima, più radicale è quella indicata dall'emendamento Senese 14.1, soppressivo dell'intero comma 2 dell'articolo, il che significa che il ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale devono comunque, ove non ritengano sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedere l'archiviazione al Consiglio superiore. Non avrebbero cioè più il vecchio potere di cestinazione.

Capisco però che una soluzione così radicale possa effettivamente intasare il canale di scorrimento che deve esserci tra il ministro ed il Consiglio superiore perché l'archiviazione dovrebbe essere motivata anche per denunce che si pongono

totalmente al di fuori degli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Se questa è la ragione che ha indotto all'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 14, abbiamo ritenuto opportuno con il mio emendamento 14.2 - di aggiungere al comma 2, dopo le parole « ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura » - il che significa che verrà stilato un elenco delle denunce archiviate le altre « il quale può disporre che il ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale procedano a norma del comma 1 ». Si tratta di una soluzione intermedia che consente, pur mantenendo ferma l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, al Consiglio di «spulciare» negli elenchi e di chiedere ulteriori informazioni circa alcune particolari richieste di archiviazione.

MARCELLO LAZZATI. A nostro avviso le finalità perseguite dagli emendamenti Senese 14.1 e Colaianni 14.2 sono condivisibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senese 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Chiusura delle indagini).

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede con provvedimento motivato di non farsi luogo alla discussione orale. Negli altri casi formula le sue richieste al presidente della sezione disciplinare e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

- 2. Il Ministro di grazia e giustizia può chiedere l'integrazione o la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
- 3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.
- 4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato.
- 5. Sulla richiesta di non farsi luogo alla discussione orale la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4.

(È approvato).

Poiché sono imminenti votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 29 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO